



## SCHEDA

### ATTI DELLO STATO CIVILE

***DOPO L'ENTRATA IN VIGORE DEL D.P.R. 396/2000, E' ANCORA CORRETTO PARLARE DI ORDINAMENTO DELLO STATO CIVILE?***

## OSSERVAZIONI

L'art. 2, comma 12, della L. 127/1997, vincolava il Governo ad emanare misure per la revisione dell'ordinamento dello stato civile, sulla base di specifici criteri di semplificazione; nel dettaglio: riduzione e semplificazione dei registri dello stato civile, eliminazione o riduzione delle fasi procedurali che si svolgono tra uffici, eliminazione, riduzione e semplificazione degli adempimenti richiesti al cittadino in materia di stato civile, revisione delle competenze e dei procedimenti degli organi della giurisdizione volontaria in materia di stato civile, riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti, regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della medesima amministrazione, infine riduzione del numero dei procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attività, anche riunendo in un'unica fonte regolamentare disposizioni provenienti da fonti di rango diverso o che richiedano particolari procedure, ove ciò non ostacoli la conoscibilità normativa. Quanto allo strumento idoneo a concretare le direttive del Parlamento, la legge-delega individuava il regolamento ex art. 17, 2° comma, della L. 400/1988; quello strumento, cioè, "tipico della cosiddetta delegificazione, mediante la quale il legislatore attribuisce al Governo una potestà normativa secondaria, eccedente rispetto alle sue funzioni tipiche di soggetto dell'amministrazione, nelle materie non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione" [con questa efficace sintesi PERSEGATI, *Il nuovo regolamento dello stato civile: prime indicazioni*, in *Serv.Dem.*, 2001, 513], abilitato ad abrogare disposizioni vigenti, anche di legge, con esso incompatibili. Per ossequiare la previsione della fonte primaria, il nuovo Ordine dello stato civile è stato adottato con decreto del Presidente della Repubblica, emanato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della L. 400/1988, sentito il Consiglio di Stato e la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, e previo parere del Garante per la protezione dei dati personali e della competente Commissione della Camera dei Deputati.

Non condividiamo la *precisazione* terminologica sull'utilizzo delle locuzioni *ordinamento dello stato civile* e *nuovo ordinamento dello stato civile*, prospettata – ad onore del vero in termini assai garbati, rispetto ad altri interventi che abbiamo *incrociato*, qua e là, nella *rete* – da REDAZIONE, in *Serv.Dem.*, 2002, 834 [“...va sottolineato come sia improprio parlare ancora di ordinamento dello stato civile, in quanto oggi esso è rappresentato in un regolamento, cioè in una norma secondaria che non ha più natura e forza di legge (come l'ordinamento), anche se la consuetudine può portare a reiterare il termine”]; tralasciando sia l'accezione comune – ovviamente in dottrina – del

sostantivo *ordinamento*, solitamente utilizzato per richiamare l'insieme delle norme - di qualunque grado - che regolano un istituto, un settore o anche l'intera società civile, che le problematiche – fondate od infondate che siano - sulla reale natura del d.P.R. 396/2000 [parte della dottrina, ad es., lo ha qualificato “atto avente forza di legge, indipendentemente dal *nomen iuris*”]: SCOLARO, *Guida al nuovo regolamento dello stato civile (D.P.R. 3.11.2000 n. 396, Rimini, 2001, 486)*, ci limitiamo ad osservare: a) che il d.P.R. 396/2000 è il regolamento per la revisione e la semplificazione dell'*ordinamento dello stato civile*: un ordinamento, quindi, esiste ancora (ci scusiamo per l'ovvietà); b) che, definendo il d.P.R. predetto *ordinamento dello stato civile* o anche *nuovo ordinamento dello stato civile*, non si intende affatto richiamare il *valore* delle norme che lo compongono; c) da ultimo, per neutralizzare l'eventuale obiezione sull'improprietà delle espressioni predette, alla luce della surrichiamata definizione di *ordinamento* (poiché il d.P.R. è soltanto una parte, ancorché essenziale, dello stato civile), che le locuzioni in parola designano, da decenni, la parte fondamentale della regolamentazione dei registri e degli atti di stato civile



**Immigrazione.**  
**biz**

Scheda a cura di: Rober Panozzo  
autore di saggi in materia di cittadinanza, anagrafe della  
popolazione, diritto di famiglia e immigrazione  
18/12/2008